

REGOLAMENTO DI ADESIONE

14 luglio 2022

1) Premessa

Il Regolamento, adottato dal Consiglio Generale, è parte integrante dello Statuto dell'ANICA e regola aspetti pratici e particolari della vita associativa.

Le imprese associate o aderenti all'ANICA si impegnano a rispettarlo, senza riserve, insieme allo Statuto, al Codice di Condotta Antitrust di cui all'art. 6, allegato al presente Regolamento, e ai principi di trasparenza, integrità, solidità e affidabilità previsti dal Codice Etico di Confindustria.

2) Modalità di ammissione e adesione all'ANICA

Le domande di ammissione o di adesione all'ANICA o di adesione al Consiglio Cinema Audiovisivo Digitale devono essere indirizzate al Presidente, tramite la Segreteria delle Unioni, e devono essere approvate dal Consiglio Generale con le maggioranze previste nello Statuto, previa espressione di parere da parte delle Unioni interessate.

Le domande devono essere presentate per iscritto e redatte su apposito modulo reperibile sul sito dell'ANICA, corredate dalle dichiarazioni del legale rappresentante e da documentazione relativa ai requisiti previsti dallo Statuto e inviata dalla Segreteria delle Unioni.

Nella domanda di ammissione il richiedente indica una o più Unioni di cui intende far parte, dimostrando di svolgere in maniera continuativa e professionale la relativa attività, ove possibile anche attraverso i pertinenti Codici ATECO, come meglio specificato nei Regolamenti delle singole Unioni.

Le domande sono sottoposte all'approvazione del Consiglio Generale che provvede, indicativamente ogni trimestre, alle delibere relative, previa espressione di parere del Presidente dell'Unione o delle Unioni oggetto della domanda di ammissione. La delibera di accettazione o rifiuto delle Domande è comunicata al richiedente. Avverso le delibere di diniego è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo le modalità stabilite dall'art. 30 dello Statuto.

Il rapporto associativo o di adesione è a tempo indeterminato e termina per le cause previste all'art. 8 dello Statuto. È fatta salva la disdetta scritta da inviare con preavviso di almeno tre mesi e non prima che sia decorso un anno dall'ammissione all'ANICA.

Degli associati e aderenti è tenuto un registro da parte dell'Associazione, che viene aggiornato regolarmente.

3) Diritti e doveri di Associati e Aderenti

Gli Associati e Aderenti hanno diritto a ricevere le prestazioni fornite dall'ANICA e i servizi in tema di informazione, tutela, assistenza, rappresentanza e consulenza; di partecipazione alle diverse attività e ai lavori delle Unioni e dei Comitati nonché di elettorato attivo e passivo, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi e nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle norme di cui al successivo art. 6).

Gli Associati e Aderenti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, nei limiti del rispetto dei principi che caratterizzano la vita associativa, anche rispetto alle dichiarazioni pubbliche dell'ANICA. Le Unioni cui appartengono esprimono le proprie posizioni in autonomia presso le Istituzioni in merito a temi di competenza o interesse, nel rispetto dello Statuto e del Codice di Condotta Antitrust di cui all'art. 6.

Gli Associati e Aderenti prendono l'impegno di partecipare alla vita dell'Associazione, nelle forme e modalità previste dallo Statuto; di versare la quota contributiva; di non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto sugli interessi istituzionali rappresentati dall'Associazione o che siano palesemente contrari a questi ultimi, senza un preventivo coordinamento con la stessa; di non far contemporaneamente parte in Italia di Associazioni aderenti a Confederazioni diverse da Confindustria e costituite per scopi analoghi.

4) Criteri di attribuzione dei voti

Ogni impresa, al momento in cui diventa associata ha diritto a un voto, da esercitarsi all'interno dell'Unione o delle Unioni di appartenenza. In proporzione all'entità dei contributi associativi ordinari versati annualmente all'ANICA, ogni impresa associata ha diritto a un voto ulteriore nell'Unione o nelle Unioni di appartenenza secondo una progressione geometrica con ragione pari a 1,8 in relazione ai contributi associativi versati per l'anno corrente, con arrotondamento in eccesso, per un massimo di venti voti (20) complessivi.

All'assemblea dell'ANICA partecipano 50 delegati (i "Delegati").

Le imprese associate sono rappresentate da delegati eletti dall'Unione di appartenenza.

Qualora deliberato dal Consiglio Generale, ciascuna Associazione aderente sarà rappresentata da 1 delegato, individuato nel Presidente dell'Associazione aderente se non diversamente da questi comunicato.

Salvo diversa determinazione del Consiglio Generale in caso di costituzione di nuove Unioni, 35 delegati sono eletti dalle Unioni Costituenti, individuati in 13 per l'Unione Produttori, 13 per l'Unione Editori e Distributori Cinematografici, 9 per l'Unione imprese Tecniche; 14 delegati sono eletti dalle Unioni Ordinarie, questi ultimi individuati per ciascuna Unione proporzionalmente al numero di Associati, verificato nel Consiglio Generale che precede l'Assemblea annuale di approvazione del bilancio e deliberato dal medesimo Consiglio Generale, con un minimo di 3 delegati ciascuna. I delegati sono eletti a scrutinio segreto dalle Assemblee di ciascuna Unione, con le medesime modalità di convocazione e di voto previste per il Consiglio Generale.

Ciascuna Unione provvede alla elezione dei propri Delegati per un intero quadriennio, salvo revoca e/o sostituzione.

In caso di mancata designazione dei delegati da parte di una Unione, l'Assemblea dell'ANICA si svolge con la presenza dei delegati delle altre Unioni, salve le determinazioni dello Statuto per la sua validità.

La Segreteria delle Unioni dell'ANICA provvede a tenere aggiornati gli elenchi dei Delegati e verifica entro il 31 marzo di ogni anno la legittimazione degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea dell'ANICA.

5) Contributi associativi

I contributi associativi annuali ordinari sono stabiliti in base alla possibilità di contribuzione dell'impresa all'Associazione, in conformità con i criteri adottati dal Sistema Confindustria. L'importo è stabilito in proporzione al totale dei ricavi evidenziato nell'ultimo bilancio di esercizio depositato. Il contributo associativo annuale minimo è stabilito nella misura di 1.000 euro per impresa, per ciascuna Unione di cui entri a far parte. I contributi associativi superiori al minimo sono stabiliti in misura fissa, proporzionale alla dimensione dei ricavi, sulla base di scaglioni predeterminati, indicati nel modulo di ammissione e di adesione di cui all'art. 2.

L'impresa comunica il totale dei ricavi tramite apposito modello di autodichiarazione predisposto dall'Associazione, inviato dalla Segreteria delle Unioni.

L'impresa che scelga di non dichiarare il totale dei ricavi evidenziato nell'ultimo bilancio di esercizio depositato accetta di dovere automaticamente versare all'Associazione il contributo associativo annuale determinato in base allo scaglione più alto di contribuzione.

Un'impresa che decida di entrare a far parte di più di una Unione ha diritto alla riduzione del 50% del secondo contributo associativo. Un'impresa che decida di entrare a far parte di più di due Unioni ha diritto a una ulteriore riduzione del 75% del terzo contributo associativo. In tutti i casi in cui sia applicata la riduzione del contributo, ciò comporterà la simmetrica riduzione del numero di voti esercitabili dalle imprese interessate nelle Unioni in cui esse ne abbiano goduto. L'impresa può rinunciare all'esercizio di tale diritto.

Le Unioni possono deliberare autonomamente, in previsione di impegni o di attività straordinarie ovvero di iniziative specifiche, contributi associativi aggiuntivi, per un periodo di tempo determinato. I contributi associativi aggiuntivi sono versati all'Associazione e sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività per cui sono state deliberati dalle Unioni, purché nel rispetto dello Statuto ANICA e dei principi che ispirano l'Associazione, e devono comunque essere deliberati dall'Assemblea dell'ANICA su proposta del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale delibera il contributo minimo fisso e la misura di quello proporzionale e può proporre all'Assemblea, anche su proposta del Presidente dell'ANICA, l'approvazione di contributi associativi straordinari per perseguire interessi specifici dell'Associazione, identificati e circoscritti come oggetto e per un periodo di tempo determinato, oltre che deliberare su quelli proposti dalle Unioni e di cui al precedente paragrafo.

Il pagamento dei contributi è dovuto, come previsto all'art. 11 dello Statuto, su semplice richiesta dell'Associazione. Entro il 31 marzo di ogni anno è richiesto il versamento del contributo determinato sulla base dei ricavi comunicati da ogni impresa l'anno precedente o al momento della richiesta di ammissione o adesione.

Entro il 30 novembre di ogni anno è richiesto il versamento della rata di congruaggio determinata sulla base dei ricavi aggiornati e comunicati da ogni impresa entro il mese di ottobre dello stesso anno.

L'Associazione potrà in ogni momento effettuare verifiche sui ricavi comunicati dalle singole imprese associate e laddove si riscontrino delle rettifiche potrà richiedere il versamento della rata integrativa, che dovrà essere effettuato dall'impresa entro 30 giorni dalla richiesta.

Alle imprese associate che non dichiarino ricavi corrispondenti ai bilanci, si applicherà quanto previsto all'art. 8, punto d) dello Statuto.

Il mancato versamento dei contributi associativi annuali oltre il termine previsto all'articolo 11 dello Statuto dell'ANICA comporta la sospensione immediata di ogni diritto di partecipazione alla vita associativa dell'impresa e dei suoi rappresentanti, con riferimento sia alle attività svolte nelle Unioni, nei Comitati, negli Organi collegiali e agli incarichi ricoperti a qualsiasi titolo, sia al godimento dei servizi prestati dall'Associazione alle imprese.

Per i contributi associativi relativi all'anno di transizione 2021, entro il mese di marzo 2022 sarà emessa rata di congruaggio per ogni impresa associata, elaborata come differenza tra quanto già versato e quanto dovuto secondo il nuovo sistema di calcolo dei contributi associativi determinati proporzionalmente al totale dei ricavi evidenziati nel bilancio d'esercizio 2020.

6) Compliance Antitrust

L'Associazione si dota di norme specifiche relative al rispetto dei principi e delle norme sulla libera concorrenza, attraverso il Codice di Condotta Antitrust allegato al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.

Le norme contenute nel Codice di Condotta Antitrust si applicano alle imprese associate e alle associazioni aderenti, ai loro componenti all'interno degli organi dell'Associazione, nonché a tutti coloro che direttamente o indirettamente, in modo permanente o temporaneo, collaborano ovvero instaurano rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l'Associazione o con le società sue controllate e partecipate. Sono fatti salvi analoghi codici di condotta che siano stati adottati dalle imprese associate e/o aderenti all'Associazione ed è fatta salva l'autonomia del singolo associato per le attività svolte in sede extra-associativa e non interferenti con l'attività dell'Associazione. In ogni caso le imprese associate si impegnano ad adottare idonee iniziative volte a rendere effettivi ed efficaci i principi previsti dal Codice di Condotta Antitrust qualora si verificano situazioni critiche idonee ad arrecare un pregiudizio ad ANICA.

7) Attività degli Organi collegiali, delle Unioni e dei Comitati tematici

Le adunanze degli Organi collegiali sono regolate dalle disposizioni dello Statuto e dalle norme di condotta previste al precedente punto 6). Oltre a quanto in esse previsto, il Consiglio Generale almeno una volta ogni trimestre delibera sulle domande di ingresso di nuovi Associati e - su proposta del Consiglio di Presidenza - sulla costituzione di Comitati tematici.

Di ogni adunanza delle Assemblee delle Unioni è redatto un sintetico verbale (action list), sottoscritto dal Presidente dell'Unione, che viene approvato nell'adunanza successiva dell'Assemblea dell'Unione e conservato nella sede dell'Associazione. Ogni Unione organizza i propri lavori liberamente e in autonomia, convocando la propria Assemblea in base a quanto stabilito dal Regolamento dell'Unione.

Di ogni adunanza dei Comitati tematici è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dalla persona individuata all'interno del Comitato stesso come coordinatore, che viene approvato nell'adunanza successiva del Comitato tematico e conservato nella sede dell'Associazione. Ogni Comitato organizza i propri lavori liberamente e in autonomia, convocando le proprie riunioni secondo un calendario condiviso dai componenti di ciascun Comitato. Ogni impresa associata può delegare a far parte dei Comitati tematici un rappresentante da essa liberamente individuato in ragione dei temi discussi. Nessuna impresa può delegare più di un rappresentante per ogni Comitato.

Di ogni adunanza del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e dell'Assemblea ANICA è redatto un sintetico verbale, sottoscritto dal Segretario Generale, che viene annotato nei libri dell'Associazione e conservato presso la Presidenza; nei verbali delle adunanze dell'Assemblea dell'ANICA e del Consiglio Generale sono riportati sinteticamente anche gli interventi. Il verbale dell'Assemblea dell'ANICA si intende approvato con silenzio-assenso, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dall'invio dello stesso a tutti i soci; per tutti gli altri organi il verbale si intende approvato con silenzio-assenso decorso il termine di 7 (sette) giorni dall'invio ai partecipanti, alla seduta da approvare, aventi diritto al voto.

8) Riservatezza

Sono da considerarsi riservate tutte le informazioni non oggetto di comunicazioni pubbliche da parte dell'Associazione, anche se verbalizzate e conservate agli atti dell'Associazione.

Le adunanze, assemblee e riunioni possono essere registrate, previa informativa e consenso da parte dei partecipanti.

9) Trattamento dati personali

La tenuta del registro delle imprese associate è effettuata ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679). I dati non pubblici vengono acquisiti previa l'informativa ai sensi del RGPD nel rispetto del Regolamento GDPR.